



Comune *di* Polino

www.comune.polino.tr.it

Regolamento per il pascolo e l'alpeggio

adottato con atto del Consiglio comunale n°

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pg.3
Art. 2 - Periodo e autorizzazione.....	pg. 3
Art. 3 - Documentazione da presentare per rilascio autorizzazione.....	pg. 4
Art. 4 - Modalità di svolgimento del pascolo.....	pg. 4
Art. 5 - Divieti.....	pg. 4
Art. 6 - Diritto di fida.....	pg. 5
Art. 7 - Sanzioni	pg. 6
Art. 8 - Norme transitorie e finali	pg. 6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio comunale con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto della L. R. 19 novembre 2001, n. 28 e del regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7.
2. I pascoli permanenti di proprietà del Comune di Polino, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità dei residente del Comune stesso e di coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino, saranno da questa utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente Regolamento.
3. Nel caso che i pascoli suddetti, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei residenti del Comune e di coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino, per la parte eccedente i bisogni stessi possono essere concessi in fitto o in fida ad Enti o privati con preferenza ad allevatori o associazioni di allevatori.

Art. 2 – Periodo e autorizzazione

1. Il periodo di pascolamento nelle zone montane con altitudine superiore a mt. 1000 è compreso tra **il 1 Maggio ed il 30 Ottobre di ogni anno** per i **residenti** nel Comune di Polino e per coloro che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino. Per i **non residenti** il periodo di pascolamento nelle zone montane con altitudine superiore a mt. 1000 è compreso tra **il 20 Maggio ed il 30 Ottobre**. Con delibera di Giunta è possibile stabilire, in base alle diverse condizioni climatiche periodi più ristretti.
2. Dal 15 Luglio al 20 Agosto è vietato lo stazionamento del bestiame in Loc. Prato Manente di Colle Bertone. In tale località e nel periodo indicato è consentito solo il passaggio.
3. Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sono costituite dalla domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio o per la transumanza, Mod. n. 6 art. 41 Reg. Polizia Veterinaria regolarmente compilato. Nel predetto modulo devono essere indicati esattamente il numero dei capi distinti per specie e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente.
4. Il Comune, qualora ne ricorrano le condizioni, emette il relativo provvedimento autorizzativo.
5. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:
 - a. Essere residenti nel Comune di Polino o avere la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino;
 - b. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;

- c. Non aver commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio.
6. L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante rilascio di autorizzazione. L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che non hanno versato le quote degli anni precedenti.

Art. 3 – Documentazione da presentare per rilascio autorizzazione

1. I fidatari devono presentare al Comune di Polino ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione:
 - a. Mod. n. 6 - art. 41 Reg. Polizia Veterinaria regolarmente compilato;
 - b. Mod. n. 7 - art. 42 Reg. polizia Veterinaria;
 - c. Ricevuta del versamento che attesta il pagamento del diritto di fida.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del pascolo

1. L'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà comunale va effettuato nel rispetto delle seguenti modalità.
 - a. Rilascio di apposita autorizzazione;
 - b. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
 - c. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle comunicate all'Ente.
 - d. Il trasporto degli animali sarà consentito dalla data di inizio del pascolo montano per un ulteriore periodo di 30 giorni.
 - e. A conclusione del periodo di pascolo gli animali dovranno essere ricondotti dal proprietario, o da suo delegato, fuori dal territorio autorizzato entro il 30 ottobre.
 - f. Gli animali possono essere trasportati con idonei mezzi, all'interno del territorio comunale dalle ore 9:00 alle ore 13:30 di tutti i giorni feriali.
2. E' fatto assoluto divieto da parte degli allevatori di introdurre animali, con qualsiasi mezzo, nelle ore notturne e nei giorni festivi e comunque al di fuori degli orari sopraindicati.
3. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive, anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.

Art. 5 - Divieti

1. E' fatto assoluto divieto di:
 - a. Cedere ad altri il diritto di fida;

- b. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 L. 21 novembre 2000, n. 253);
- c. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
- d. Immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 6 – Diritto di fida

1. Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun capo di bestiame, deve un diritto di "fida" nella misura seguente:
 - a. per ciascun capo di bestiame di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Polino o che hanno la sede della propria attività di allevamento nel Comune di Polino:
 - ovini e caprini € 2,00 all'anno
 - bovini ed equini € 20,00 all'anno
 - b. per ciascun capo di bestiame di proprietà di pastori provenienti da altri Comuni:
 - ovini e caprini € 5,00 all'anno;
 - equini e bovini € 75,00 all'anno.
2. Sono esenti dalla fida pascolo i lattanti e gli svezzati, **sino all'età di un anno**. La tassa per il diritto di fida sarà dovuta, per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo. È inoltre esentato il bestiame utilizzato esclusivamente per le operazioni di esbosco della massa legnosa.
3. La riscossione del diritto di fida avrà luogo a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 10426054 o versamento su conto corrente bancario IBAN IT85 N063 8072 6800 0006 4000 598 Banca CARIT Cassa di Risparmio di Terni e Narni Ag. Montefranco (TR) o tramite vaglia postale. Il versamento deve essere effettuato prima dell'ingresso nei pascoli del bestiame.

Art. 7 - Sanzioni

Articolo	Minimo	Massimo
Art. 2, comma 2	€ 10,00 a capo	€ 60,00 a capo
Art. 4, comma 1 lett. f	€ 10,00 a capo	€ 60,00 a capo
Art. 2, comma 1	€ 50,00 a capo	€ 300,00 a capo

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Per l'anno 2012, il presente Regolamento fida pascolo nei terreni comunali, avrà decorrenza trascorsi i termini di pubblicazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda integralmente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7, approvato con deliberazione di L. R. 19 novembre 2001, n. 28.